

**ORARIO DI LAVORO RIMODULATO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE O PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: MODALITÀ E TERMINI PER PRESENTARE LE ISTANZE DI ACCESSO AL «FONDO NUOVE COMPETENZE»**

L'art. 88 del d.l. 19/05/2020, n. 34 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) - convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) - prevede che:

- *«al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi»* (comma 1, primo periodo);
- *«gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze" (di seguito definito "FNC", N.d.R.), costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro...»* (comma 1, secondo periodo);
- con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, *«sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa»* (comma 3).

Tale ultimo decreto, datato 09/10/20: 1) è stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44 del 30/10/2020, pagine da 57 a 59); 2) all'art. 4, rinvia a un apposito "Avviso" la definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché dei requisiti per la loro approvazione.

Tale "Avviso" ha visto la luce con la Determina direttoriale ANPAL n. 461 del 4 novembre 2020, di cui pertanto riportiamo sia alcuni contenuti ritenuti più significativi, che gli allegati da utilizzare per la presentazione dell'istanza e l'evasione degli adempimenti conseguenti, disponibili al link: <https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze>.

Gli **accordi collettivi** di rimodulazione dell'orario di lavoro:

- 1) devono:
  - essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;
  - prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore da destinarvi – fino a un massimo di 250 ore per lavoratore -, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;

- individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati;
- 2) possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

**Il FNC rimborsa il costo**, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

**Il progetto per lo sviluppo delle competenze:**

a) individua:

- gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- i soggetti destinatari del progetto;
- il soggetto erogatore;
- gli oneri, la durata e le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento;

b) **in coerenza con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, deve dare evidenza delle modalità di:**

- valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- **personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso**, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del "Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- *"messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione"*.

Sono **destinatari del contributo** tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato/stipulino **entro il 31 dicembre 2020** gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Sono **interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti** occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC **o in somministrazione**, per i quali è ridotto l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall'accordo collettivo.

L'**istanza** di contributo deve essere presentata all'ANPAL - dal 4 novembre 2020 in poi - tramite i **modelli allegati all'Avviso**.

L'istanza "singola" (concernente, cioè, una "singola azienda") va presentata col "**Modello di istanza A**" (Allegato 1.a), mentre quella "cumulativa" (presentabile dalla Società capogruppo, da un Fondo Paritetico Interprofessionale o da un Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori) col "**Modello di istanza B**" (Allegato 1.b).

All'istanza, sia singola che cumulativa, deve essere **allegata la seguente documentazione**:

- l'accordo collettivo;
- il progetto formativo;
- l'elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
- l'eventuale delega del rappresentante legale corredata dal documento di identità del delegante.

L'istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il **criterio cronologico di presentazione**: a questo proposito fanno fedede data e ora di trasmissione dell'istanza tramite PEC ([fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it](mailto:fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it)) o l'applicativo dedicato (che sarà) disponibile sul sito dell'ANPAL, non ancora operativo alla data di chiusura del notiziario.

Terminata l'istruttoria, ai fini dell'approvazione dell'istanza l'ANPAL richiederà alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo, tenendo conto anche della loro programmazione; decorsi i 10 giorni dalla data della richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.

**I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda**; nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, il termine finale è elevato a 120 giorni.

**L'erogazione del contributo** è eseguita dall'INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranches:

- l'approvazione dell'istanza determina l'erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso;
- il saldo, invece, deve essere richiesto all'ANPAL, con apposito modello, entro i 40 giorni successivi al completamento delle attività di sviluppo delle competenze.

I datori di lavoro interessati a quanto precede possono contattare l'Area Lavoro e Relazioni industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira - 0544/280215; [vaira@confimromagna.it](mailto:vaira@confimromagna.it) - e Dott. Fabio Magnani - 0544/280217; [magnani@confimromagna.it](mailto:magnani@confimromagna.it)) e SVILUPPO PMI s.r.l. (Dott.ssa Monica Morelli - 0544/280286; [mmorelli@sviluppopmi.com](mailto:mmorelli@sviluppopmi.com)).

**(\*) Art. 88 del d.l. n. 34/2020**  
**Fondo Nuove Competenze**

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.